



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2023, proposto da Live Gaming S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Boccioletti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Forlì, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n.164/2023, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forlì;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

Rilevato:

che la questione controversa riguarda i provvedimenti del Comune di Forlì, Servizio Edilizia e Sviluppo Economico aventi ad oggetto:

- n. 1189 del 21.12.2022 recante Ordinanza di chiusura dell'attività di sala vlt che ospita apparecchi da gioco ubicata in viale A. Oriani n. 1/30 (art. 110, comma 6, r.d. 18.6. 1931, n. 773, Tulps) in esecuzione della l.r. n. 5/2013;

- n. 61 del 24.1.23 recante Ordinanza di chiusura dell'attività di sala vlt che ospita apparecchi da gioco ubicata in viale A. Oriani n. 1/30 (art. 110, comma 6, r.d. 18.6.1931, n. 773, Tulps) in esecuzione della l.r. n. 5/2013 - integrazione/riforma;

che con i citati provvedimenti si è proceduto alla chiusura della sala giochi gestita dall'appellante unitamente alla chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi svolta;

che l'*iter* del procedimento in questione risulta il seguente:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 481/2017, il Comune di Forlì ha approvato la "Mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 5/2013 ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili";

- con nota P.G. 50089/2018 del 6 giugno 2018, il Comune ha comunicato che, a seguito della mappatura dei luoghi sensibili approvata dalla citata deliberazione della Giunta, la sala giochi in questione risulta ubicata all'interno dei locali situati a meno di 500 metri da luogo sensibile, con l'avvertenza di provvedere alla chiusura entro il 30 giugno 2018 (entro sei mesi dall'esecutività della citata deliberazione) o alla delocalizzazione dell'esercizio in zona non soggetta a divieto;

- con nota P.G. 18428/2020 del 28 febbraio 2020 il Comune ha comunicato, *ex art.*

7, l. n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza di chiusura dell'attività per poi procedere, con ordinanze n. 1189 del 21 dicembre 2022 e n. 61 del 25 gennaio 2023 alla chiusura dell'attività della sala VLT e dell'attività accessoria di bar;

che, impregiudicata ogni valutazione nel merito, non rileva in questa fase, attesa la natura cautelare del presente giudizio, l'estinzione dei giudizi per sopravvenuta rinuncia (di cui alle sentenze nn. 772 e 773 del 12.10.2022 del Tar Emilia Romagna) ad altro giudizio avverso i provvedimenti comunali e regionali di attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, l.r. 5/2013 in tema di chiusura delle sale giochi poste entro il limite dei 500 mt. dai luoghi c.d. sensibili;

che sul tema vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall'altro, all'esercizio delle attività economiche il cui pregiudizio può intervenire a seguito di una piena cognizione del merito, stante peraltro che il procedimento ora concluso dal Comune appellato ha avuto inizio nel 2017, con la tempistica sopra descritta;

che prevale, sotto il profilo del *periculum*, l'esigenza di continuità dell'attività di impresa, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni rispetto a quella della definizione della questione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4217/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Riccardo Carpino**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Carbone**

**IL SEGRETARIO**